

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 19, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016

Tra

Comune con sede legale in via Codice fiscale/P.IVA....., rappresentata dal Sig. , nato a ... il..... e residente a.... CF..... (di seguito definito come "**Sponsee**" o "**Comune**")

E

la Società , con sede legale e operativa in (..), Via , cap, P.IVA, rappresentata da, nato a il, nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, di seguito individuata come la "**Società**" o come "**Sponsor**"

di seguito definite, congiuntamente, come le "Parti"

Premesso che

[Nota: le premesse possono essere modificate in ragione dell'effettivo dispiegarsi del procedimento di approvazione della Proposta e delle negoziazioni precedenti alla stipula del contratto]

- in data [] lo Sponsor ha presentato al Comune una proposta per l'esecuzione, nella forma della sponsorizzazione tecnica, di un intervento di forestazione consistente in [] da eseguirsi su un'area di proprietà del Comune e individuarsi previa intesa con quest'ultima (di seguito anche la "**Proposta**")
- è interesse del Comune gestire in modo sostenibile le aree verdi, incrementandone il numero, la consistenza e la qualità delle piante, anche attraverso iniziative di soggetti privati che contribuiscano ad aumentare la percentuale di aree forestali nel territorio comunale a beneficio della cittadinanza, secondo le forme previste dal Protocollo di Kyoto e dell'Accordo di Parigi; la valorizzazione e l'incremento del verde pubblico rappresentano infatti validi strumenti di mitigazione all'effetto serra, sia sul lato della riduzione delle emissioni di gas serra, sia ai fini dell'aumento degli stock di carbonio
- [con determinazione dirigenziale [] la Proposta è stata quindi ritenuta ammissibile];
- [l'avviso relativo al ricevimento della Proposta è stato pubblicato sul sito istituzionale dello Sponesse dal [] al []];
- la Proposta individua l'area di proprietà del Comune distinta al Catasto Terreni al Foglio [] quale area deputata per la realizzazione dell'intervento di forestazione;
- nell'ambito della fase di negoziazione il Comune e gli altri enti competenti in materia hanno rilasciato i necessari atti di assenso in merito all'esecuzione del progetto di forestazione presentato dallo Sponsor

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Articolo 2
(Oggetto)**

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione, nella forma della sponsorizzazione tecnica e con totale assunzione da parte dello Sponsor dei relativi costi nei limiti previsti dal successivo art. 7, dell'intervento di forestazione consistente ne [_____].

**Articolo 3
(Impegni dello Sponsor)**

Lo Sponsor si impegna:

- a) a realizzare nell' area identificata, a propria cura e spese, l'intervento di forestazione secondo la documentazione progettuale riportata all'allegato A (il "**Progetto**");
- b) a garantire, a propria cura e spese, la manutenzione del bosco per i primi due anni, a partire dal termine della piantumazione; resta inteso tra le Parti che a partire dal terzo anno dal termine della piantumazione la manutenzione dell'area resterà in capo allo Sponsee.
- c) a fornire supporto per gli altri adempimenti del Progetto e per la definizione delle modalità di comunicazione dell'iniziativa nelle aree suddette.

**Articolo 4
(Impegni dello Sponsee)**

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, lo Sponsee si impegna:

- a) a mettere a disposizione dello Sponsor le aree di proprietà del Comune di distinte al Catasto Terreni al Fog.....per la realizzazione dell'intervento di forestazione secondo quanto indicato nel Progetto;
- b) a consentire allo Sponsor e ai soggetti terzi dal primo indicati di installare nell'area di progetto, per una durata pari al presente contratto, un massimo di [___] cartelli informativi con fini pubblicitari e illustrativi dell'intervento di forestazione;
- c) a consentire allo Sponsor e ai soggetti terzi dal primo indicati di acquisire materiale fotografico dell'area e riprese video dell'intervento di forestazione;
- d) a concedere allo Sponsor e ai soggetti terzi dal primo indicati, per tutta la durata del presente contratto, libero accesso alle aree di progetto per l'organizzazione di eventi pubblicitari e informativi legati all'intervento di forestazione;
- e) a divulgare l'iniziativa nelle occasioni istituzionali;

Resta inteso che rientra nella facoltà dello Sponsor quella di porre in essere, senza il supporto dello Sponsee e a propria cura e spese, ulteriori attività con fini pubblicitari e illustrativi dell'intervento di forestazione.

Articolo 5

(Durata)

Il presente contratto ha una durata di [2] anni, decorrenti dalla relativa sottoscrizione.

Articolo 6

(Valore della sponsorizzazione e profili fiscali)

Il valore della sponsorizzazione oggetto del presente contratto è determinato nella somma complessiva di euro [] oltre IVA, pari a un totale di euro [] IVA inclusa, di cui:

euro [], oltre IVA, pari a un totale di euro [] IVA inclusa, per il primo anno;

euro [], oltre IVA, pari a un totale di euro [] IVA inclusa, per il secondo anno

Tale valore è pari al valore della prestazione resa dallo Sponsor.

Le attività dirette alla promozione dell'immagine dello Sponsor attuate dallo Sponsee e richiamate all'art. 4 che precede non possono in alcun caso eccedere detto valore.

In quanto operazione di natura permutativa, troveranno applicazione le norme previste dagli artt. 11-13 comma 2 lettera d del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, l'ammontare delle rispettive fatturazioni dovrà in tutti i casi essere di pari importo sia in termini di base imponibile che di IVA.

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, trattandosi di operazione permutativa, alle fatturazioni dello Sponsor non si renderà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (i.e. split payment) di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 1972 n. 633/1972.

Inoltre, Il Comune, in relazione al presente accordo, visto il pubblico interesse delle attività ricevute, prevede per lo Sponsor l'esenzione dal pagamento del canone/imposta per l'installazione dei mezzi pubblicitari nell'area di che trattasi e/o l'esenzione dal pagamento di ogni forma di canone/tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

Ai fini dell'imposta di registro essendo le prestazioni del presente accordo soggette ad IVA, l'imposta si renderà dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa.

Articolo 7

(aspetti patrimoniali)

Gli alberi e il restante materiale vegetale acquistato attraverso la sponsorizzazione restano di proprietà esclusiva del Comune, che ne assume la custodia e, al termine del contratto, la manutenzione anche ai fini previsti dall'art. 2051 C.C.

Articolo 8

(Contratti a terzi)

Lo Sponsor nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, potrà stipulare, con soggetti terzi, contratti di collaborazione e/o di servizio, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente convenzione.

Lo Sponsor si impegna a comunicare i dati di tali soggetti terzi al Comune.

Lo Sponsor è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente accordo, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

Lo Sponsor solleva l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine alle attività connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 9 (Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti, di cui verranno in possesso le altre durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato, nonché la pubblicizzazione.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 10 (Risoluzione)

L'inadempimento delle obbligazioni nascenti in capo alle Parti in forza del presente contratto comporta la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Articolo 11 (Divieto di cessione del contratto e modificazioni soggettive)

È vietata la cessione del contratto.

Lo Sponsor è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 12 (Responsabilità Amministrativa e Anticorruzione)

1. Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

2. Lo sponsor ha sottoscritto e si impegna ad osservare il Protocollo di Legalità così come predisposto dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto dagli Enti, Uffici e Associazioni

aderenti il 10 marzo 2020 che, sebbene non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 13

(Disposizioni sulla privacy)

Ciascuna Parte dichiara di essere informata e di acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto siano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679.

Articolo 14

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Pesaro

La presente convenzione viene redatta e sottoscritta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti sottoscriventi, e sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

[luogo e data],

Per lo Sponsor

....

Per l'Amministrazione
